

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna
Procura della Repubblica presso Tribunale di Ravenna

CONVENZIONE

PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI
AVVOCATI

Conclusa fra

il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ravenna in persona del suo Presidente Avv. Ermanno Cicognani

e la Procura della Repubblica di Ravenna in persona del Procuratore della Repubblica dr. Roberto Mescolini

Premesso

- a) Che la legge professionale (art. 14 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, lett. A) e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) Che il regolamento per la pratica (artt. 1-3 del d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101) attribuisce al Consiglio dell'ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) Che spetta al Consiglio dell'ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37);
- d) Che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (art. 16 d. lgs. 17 novembre 1997 n. 398) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati ed avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;
- e) Che il Consiglio Superiore della magistratura, con delibera del 21/11/2001 non ha ritenuto "di individuare in maniera aprioristica limiti od esclusioni in relazione al settore (giudicante o requirente) in ordine gli uffici giudiziari presso i quali possono proficuamente svolgersi le attività didattiche di carattere pratico ed applicativo prefigurate dall'art. 7 del D.M. 537/1999" e ha ritenuto "consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità" , indicando espressamente forme di articolazione dell'affiancamento degli specializzandi ai magistrati compatibili con l'esclusione dei primi dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali, facendo riferimento alla normativa vigente che prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di discussione della causa civile e nelle udienza dibattimentali penali;
- f) Che il Consiglio Superiore della Magistratura, con successiva delibera in data 19/07/2007 ha ribadito "l'orientamento favorevole allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di formazione, in particolare l'espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti" e ha delineato le linee guida che devono ispirare le convenzioni che dovranno essere stipulate tra i Capi degli uffici giudiziari ed i Consigli degli ordini degli avvocati per disciplinare la formazione ed il tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;
- g) Che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- h) Che deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli uffici giudiziari sia un effettivo momento di formazione;

- i) Che il Consiglio dell'ordine e la Procura della Repubblica di Ravenna hanno manifestato la propria disponibilità, su presupposti condivisi, a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;
- j) Che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della magistratura, si possono dunque prospettare – in via sperimentale e riservata miglior disciplina all'esito delle prime esperienze – nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:

Art. 1

I praticanti avvocati sono ammessi a espletare il tirocinio presso la Procura della Repubblica di Ravenna per un periodo di sei mesi.

Il tirocinio è svolto di regola nel primo semestre di pratica.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Art. 2

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso l'ufficio giudiziario deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali e gli eventuali titoli aventi attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio (es. indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni a incontri o convegni, ecc.)

Art. 3

Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica dei requisiti formali, ivi compreso quello di iscrizione all'apposito registro, decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Art. 4

Il Consiglio dell'ordine, individuate le domande ammissibili, propone i nominativi dei praticanti prescelti al Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica, ove condivida le singole proposte, dà comunicazione dell'ammissione al tirocinio al Consiglio dell'Ordine e affida ciascun praticante ad un magistrato togato, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti ammessi al tirocinio non potranno essere contemporaneamente più di otto per ogni semestre.

Ogni magistrato togato potrà avere in affidamento un solo praticante.

Art. 5

Lo svolgimento della pratica presso l'ufficio giudiziario, costituendo per il praticante impegno professionale esclusivo per tutta la sua durata, rende incompatibile lo svolgimento della pratica così come disciplinata dalle leggi vigenti e dal regolamento per la pratica forense adottato dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna, con particolare riferimento alla figura del c.d. dominus.

Al termine del tirocinio il praticante deve inviare al Consiglio dell'Ordine apposita comunicazione, controfirmata dal dominus, attestante la ripresa della pratica tradizionale, nonché presentare un'adeguata relazione, nel libretto della pratica forense.

Art. 6

Il magistrato affidatario segue l'intero percorso formativo del tirocinante redigendo, al termine del periodo prescritto, una breve relazione sull'attività svolta dal medesimo e attestando, altresì, l'effettiva frequentazione dell'ufficio giudiziario.

La documentazione verrà trasmessa al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine e in copia, dietro richiesta, all'interessato.

La dichiarazione di mancata e/o insufficiente frequentazione dell'ufficio per il periodo stabilito o la valutazione negativa in ordine all'impegno profuso dal tirocinante costituisce

causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio svolto presso l'ufficio di Procura.

Art. 7

Ferme rimanendo le preclusioni stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura, in cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità, nonché in relazione alle fasi del procedimento penale diverse da quella dibattimentale, tenuto conto altresì dei vincoli che alla pubblicizzazione degli atti giudiziari derivano dalla disciplina della legge 675/96 in materia di tutela della privacy, è vietato ai tirocinanti assistere allo svolgimento di attività giudiziarie coperte da segreto o da considerarsi, comunque, riservate.

Senza che la presente elencazione abbia natura tassativa, possono considerarsi come comprese nell'attività del tirocinante le seguenti attività:

- Studio del fascicolo ed esame degli atti del procedimento fissato per l'udienza dibattimentale;
- Ricerche dottrinali e giurisprudenziali;
- Assistenza al pubblico ministero togato nell'udienza penale;
- Preparazione lista testi;
- Formazione del fascicolo per il dibattimento, così come previsto dall'art. 431 c.p.p.;
- Studio delle attività connesse all'esecuzione penale delle sentenze e predisposizione di bozze di provvedimenti di competenza del pubblico ministero;
- Studio dei fascicoli delle cause civili nelle quali deve intervenire il Pubblico Ministero e redazione di bozze di comparse conclusionali.
- Attività di studio e inquadramento giuridico di singole fattispecie (anche di nuova introduzione);
- Predisposizione di relazioni da sottoporre all'assemblea dei magistrati dell'ufficio, ai fini dell'aggiornamento;
- Predisposizione di modelli di atti giudiziari;
- Predisposizione di protocolli d'indagine.

Il praticante non potrà mai svolgere attività di mera cancelleria e sarà tenuto ad adempiere alla propria attività fino ad un orario massimo di otto ore giornaliere, escluso il sabato ed i festivi.

Art. 8

Il praticante deve essere munito di assicurazione contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile, con esclusione di qualsiasi onere economico a carico dell'ente ospitante.

La Procura della Repubblica si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dalla struttura ospitante e custodito presso quest'ultima.

Art. 9

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a :

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato togato affidatario le attività di formazione sopra indicate con diligenza, correttezza e lealtà;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - rispettare gli obblighi di riservatezza, rispetto e riserbo verso chiunque, per quanto attiene a dati, informazioni e/o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della propria attività;
- Nei procedimenti trattati dal magistrato affidatario durante il proprio tirocinio, o comunque trattati, il praticante non potrà, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Art. 10

Il Procuratore della Repubblica, di concerto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ha facoltà di interrompere in qualunque momento il tirocinio per le seguenti cause:

1. venir meno del rapporto fiduciario fra magistrato affidatario e tirocinante;
2. mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante;
3. verificata inidoneità del tirocinante;
4. sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario;
5. violazione di norme deontologiche;
6. recesso del tirocinante o revoca della disponibilità del magistrato affidatario.

Art.11

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

Ravenna, 14 giugno 2010